



34185/15

1c

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA VESSICHELLI
Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Dott. PAOLO MICHELI
Dott. ANGELO CAPUTO
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/04/2015

SENTENZA

- Presidente - N. 1569

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N. 53611/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 966/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
01/10/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
~~Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.~~
~~che ha concluso per~~

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

Fallimentare

Soc.ital.it

C

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa. M. Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Uditi altresì per la parte civile l'avv. _____ n sostituzione dell'avv. _____

che ha depositato conclusioni e nota spese, e per il ricorrente l'avv. _____ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 11/05/2004, il Tribunale di Terni ha dichiarato _____ colpevole di fatti di bancarotta fraudolenta documentale (capo a1: tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari), di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi a2: distrazione o comunque occultamento di prodotti in corso di lavorazione, materie prime e di consumo non utilizzate per un valore complessivo di circa L. 460 mill.; a3: distrazione a proprio favore della somma di circa L. 450 mill. a titolo formale di restituzione di un finanziamento di pari importo; a4: distrazione di un fabbricato venduto a s.a.s. verso un corrispettivo di L. 324 mill. corrisposto solo nella misura di L. 252 mill.; a5: distrazione della somma di L. 75.250,00 parte del prezzo della vendita di un terreno; a6: distrazione di beni strumentali a favore della _____ s.p.a.; a7: distrazione di un fabbricato a favore di _____ s.r.l. attraverso la vendita per il corrispettivo di 324 mill. senza ricevere in realtà alcun compenso o comunque distraendo la somma contabilmente risultante versata in contanti; a8: distrazione in favore di _____ s.r.l. di un terreno ceduto al prezzo di 180 mill.) e di bancarotta preferenziale (capo b: pagamenti preferenziali in favore di _____ s.n.c. e della _____), commessi quale amministratore di _____ s.r.l., dichiarata fallita il 19/06/1998 e lo ha condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Con sentenza deliberata il 01/10/2013, la Corte di appello di Perugia, con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti, ha ridotto la pena irrogata all'imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione _____ attraverso il difensore avv. _____ articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 I. fall. e vizi di motivazione. Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la bancarotta documentale per tenuta non regolare delle scritture contabili reato a dolo

generico e che le censure di cui all'atto di appello in merito alle ipotesi distrattive fossero generiche, riferendosi esse a tutti i fatti contestati: la Corte di appello ha omesso di esporre le ragioni per le quali detti fatti integravano gli estremi della bancarotta patrimoniale e non fossero invece giustificati dal punto di vista economico a causa della situazione di crisi attraversata da s.r.l. Con riguardo al capo a2), la sentenza impugnata fa illogicamente riferimento alla mancanza di annotazione nei libri, circostanza che potrebbe rilevare ai fini della bancarotta documentale e non di quella patrimoniale.

La sentenza impugnata non ha provato la sussistenza in capo all'imputato del dolo specifico relativo ai contestati fatti di bancarotta preferenziale, mentre illogicamente ha desunto la realizzazione del reato sulla base delle annotazioni nei libri e nelle scritture contabili, non risultando chiaro se il ricorrente abbia o meno realizzato gli atti di dismissione e se un soggetto che si trova in stato di dissesto può procedere ad atti di alienazione per "tamponare" la propria emorragia finanziaria.

Quanto al capo a6), i beni non erano passati in proprietà della fallita essendo oggetto di un patto di riservato dominio a favore della s.p.a. e, secondo la giurisprudenza di legittimità, la restituzione dei beni acquistati con patto di riservato dominio non integra attività distrattiva qualora non ne sia derivata una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della fallita, diminuzione non provata dai giudici di merito.

2.2. In via subordinata: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216, quarto comma, l. fall. e dell'art. 37 cod. pen. Erroneamente la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado che ha condannato il ricorrente alla pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, anziché di tre, corrispondente alla durata della pena principale inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato.
2. Il primo motivo è in parte fondato, mentre si deve rilevare la prescrizione dei fatti di bancarotta preferenziale.
 - 2.1. Le doglianze relative ai fatti di bancarotta documentale sono infondate, al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, l. fall. richiede il dolo generico,

ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 - dep. 03/02/2014, Comirato, Rv. 258982)

2.2. Le doglianze relative al fatto di bancarotta fraudolenta per distrazione *sub a2)* (distrazione o comunque occultamento di prodotti in corso di lavorazione, materie prime e di consumo non utilizzate per un valore complessivo di circa L. 460 mill.) sono inammissibili. A fondamento della confermata affermazione di responsabilità per il fatto in esame, la Corte di merito ha valorizzato quanto evidenziato dalla curatela in ordine al rilievo che, sulla scorta del valore della produzione e dei ricavi degli anni precedenti al fallimento, era stato stabilito un valore delle rimanenze, non rinvenute dalla curatela; sotto altro profilo, il giudice di appello ha richiamato le identiche risultanze cui conducevano le dichiarazioni del consulente tecnico. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, non oggetto di puntuali censure da parte del ricorso, le doglianze in esso articolate sono inammissibili in quanto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

2.3. Le doglianze relative al fatto di bancarotta fraudolenta per distrazione *sub a6)* (distrazione di beni strumentali a favore della s.p.a.) sono fondate, nei termini di seguito indicati. La sentenza impugnata ha rilevato, sulla scorta della sentenza di primo grado, che i beni strumentali già ceduti dalla s.p.a. con patto di riservato dominio non sono stati rinvenuti e che, in data 28/02/1998, il credito verso detta società si era ridotto di L. 72.054.000 in virtù di una nota di credito, sicché, osserva la Corte di merito, risulta di tutta evidenza che la stessa era ricollegabile all'avvenuta volontaria restituzione dei beni già forniti dalla s.p.a. Nei termini indicati, la motivazione relativa al fatto di bancarotta per distrazione in esame risulta, in effetti, viziata: infatti, come affermato da questa Corte, in tema di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1 legge fall.), la restituzione di beni acquistati dall'imprenditore con patto di riservato dominio non costituisce attività distrattiva qualora in concreto non ne sia derivata una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita (Sez. 5, n. 4655 del 24/01/2006 - dep. 03/02/2006, Cresci, Rv. 233607); nel caso di specie, contraddittoriamente la Corte di appello ha dato atto della diminuzione, correlata alla restituzione dei beni in questione, del credito vantato da s.p.a., rilevando tuttavia la sussistenza della fattispecie distrattiva e, dunque, che dalla restituzione sarebbe derivata una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita. Nel

termini indicati, la motivazione non risulta "effettiva", ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudice ha posto a base della decisione adottata (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516), sicché, la sentenza, *in parte qua*, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2.4. Le ulteriori doglianze relative ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale - incentrate sulla prospettata giustificabilità di essi in ragione della situazione di crisi attraversata da s.r.l. - sono del tutto generiche e, comunque, manifestamente infondate.

2.5. In ordine ai due fatti di bancarotta preferenziale di cui al punto b) dell'imputazione (pagamenti preferenziali in favore di s.n.c. e della

), rileva preliminarmente il Collegio che deve dichiararsi l'estinzione dei reati per prescrizione. Premesso che il reato di bancarotta preferenziale prefallimentare si consuma nel momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 26548 del 19/03/2014 - dep. 19/06/2014, Hauner, Rv. 260577; conf.: Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014 - dep. 24/11/2014, Grillo Luigi, Rv. 261299), nel caso di specie il termine di prescrizione di 15 anni è decorso il 19/06/2013, prima della deliberazione della sentenza di appello. Le doglianze del ricorrente devono comunque essere valutate agli effetti civili: esse non sono fondate. Quanto all'elemento oggettivo, i giudici di merito hanno compiutamente ricostruito le vicende in esame valorizzando le dichiarazioni rese, sulla base dell'attività svolta, dal curatore e dal consulente laddove le censure del ricorrente sono del tutto generiche. Quanto al dolo specifico, la sentenza impugnata ha rilevato, con riguardo alla prima vicenda, la palese discordanza tra le risultanze contabili (riportanti un prezzo di vendita dell'immobile pari a circa 67 mil. di lire) e quanto riportato nell'atto pubblico (circa 80 mil. di lire), circostanza, questa, espressiva di uno scopo di danno dei creditori sociali; in ordine alla seconda vicenda, la Corte di appello, richiamando adesivamente la sentenza di primo grado, ha evidenziato che l'operazione in questione era all'evidenza finalizzata alla parziale estinzione del debito contratto dalla verso la : al contestuale trasferimento dell'immobile di maggior valore dell'intero patrimonio ad una società direttamente controllata dai così sottraendolo alla procedura fallimentare, rilevi, questi, espressivi della ritenuta sussistenza del dolo specifico di bancarotta preferenziale.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Superando l'indirizzo affermato da alcune pronunce, la più recente giurisprudenza di legittimità ha nuovamente ribadito l'orientamento secondo cui la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e

inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci (Sez. 5, n. 30341 del 30/05/2012 - dep. 24/07/2012, Pinelli e altri, Rv. 253318; conforme: Sez. 5, n. 42731 del 20/09/2012 - dep. 06/11/2012, Ruzzenente, Rv. 254736). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 del 2012 (ribadita dall'ordinanza n. 208 del 2012), ha dichiarato l'inaammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, u.c. l. fall. nella parte in cui prevede che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti nei commi precedenti del medesimo articolo, si applichino le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, ritenendo che la sentenza additiva (richiesta al fine di rendere applicabile l'art. 37 cod. pen.) non costituisse una soluzione costituzionalmente obbligata, rimanendo pertanto legata a scelte affidate alla discrezionalità del legislatore; la Corte costituzionale ha, dunque, implicitamente confermato la validità dell'interpretazione proposta dal collegio remittente, secondo cui nell'attuale formulazione legislativa la pena accessoria è prevista in misura fissa (Sez. 5, n. 11257 del 31/01/2013 - dep. 11/03/2013, Raccanello Fiori e altro, Rv. 254641).

4. L'annullamento con rinvio con riferimento al fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al punto a6) e senza rinvio con riguardo ai fatti di bancarotta preferenziale di cui al punto b) dell'imputazione è suscettibile di incidere - oltre che sulla pena irrogata - sul giudizio di bilanciamento formulato, in termini di equivalenza, dai giudici di merito con riguardo alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e alle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, si impone il rinvio alla competente Corte di appello di Firenze per la determinazione del trattamento sanzionatorio. La liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado è riservata al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione. Rigetta sul punto il ricorso agli effetti civili. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente al capo A6), con rinvio per nuovo esame sul punto nonché per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 30/04/2015

Il Consigliere estensore

Angelo Caputo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il Presidente

adde - 5 AGO 2015

[Signature]